



# COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

\* \* \* \* \*

Cod. Fisc. : 80015590179

Part. IVA : 00841790173

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 30/01/2026

**OGGETTO: Approvazione convenzione per il ricovero e la cura di animali senza proprietario rinvenuti sul territorio del Comune di Zone per il periodo 2026/2030.**

L'anno **duemilaventisei** addì **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **12:45**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente	Da remoto
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	Si		
MARCHETTI ANDREA	Vice Sindaco	Si		x
ZAMBOLIN ANTONIO	Assessore	Si		x

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza, il Segretario Comunale, dott.ssa Bortolotti Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA G.C. n. 6 del 30/01/2026

OGGETTO: **Approvazione convenzione per il ricovero e la cura di animali senza proprietario rinvenuti sul territorio del Comune di Zone per il periodo 2026/2030.**

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

#### RICHIAMATI:

- il regolamento di polizia veterinaria approvato con il D.P.R. 08.02.1954 n. 320, artt. 83-91;
- l'art. 107, comma 12, della L.R. 30.12.2009 n. 33 che dispone: *Ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane competono: a) la predisposizione delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune; le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ATS competenti in comodato d'uso; b) il servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti; c) l'attività di vigilanza, di prevenzione e accertamento delle infrazioni previste dal presente capo, effettuata dal corpo di polizia locale; d) la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi del presente capo e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi degli uffici tutela animali, ove istituiti, e della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 111 e dei medici veterinari; e) la predisposizione di sportelli per l'anagrafe degli animali d'affezione; f) la collaborazione con le ATS per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione; g) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ATS, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline.*
- l'art. 7 della L. 11.08.1991 n. 266 che recita: *1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa. 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.*

VISTA la nota dell'ATS – Agenzia di Tutela della Salute di Brescia Lombardia - avente ad oggetto "*Spese per il mantenimento dei cani nelle strutture di proprietà di ATS e/o convenzionate. Proroga convenzione con i Comuni interessati*", acquisita al protocollo dell'Ente al n. 117/X/05 del 10.01.2017, con la quale si comunicava che con decreto n. 532 del 23.12.2016 era stata formalizzata la proroga della convenzione in parola 2014/2016 al 30.06.2017;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 9 del 19.01.2017 con la quale era stata approvata la proroga citata;

PRESO ATTO della comunicazione dell'ATS Brescia, Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, del 20.05.2017, protocollo 20170001624/X/05, con la quale l'Ente comunicava che:

- a partire dal 1° luglio 2017 ATS non svolgerà più il servizio di mantenimento dei cani randagi recuperati per conto dei Comuni, tramite l'affidamento del servizio a canili rifugio;
- ciascun Comune deve comunicare ad ATS a quale Canile rifugio dovranno essere inviati, a spese dell'Ente stesso, i cani catturati nel territorio comunale;

RITENUTO, pertanto, necessario stipulare una convenzione con una struttura adeguata a garantire il mantenimento e la cura dei cani randagi rinvenuti sul territorio del Comune di Zone;

ESAMINATA la proposta dell'Associazione SOS Randagi, la quale propone un corrispettivo annuo di € 0,15, oltre IVA di legge, per cittadino residente, per il ricovero e la cura degli animali d'affezione rinvenuti nel territorio di Zone;

CONSIDERATO che:

- a) l'Associazione si impegna a custodire i cani catturati e trasferiti, dal Canile sanitario, dopo il periodo di osservazione previsto;
- b) la suddetta Associazione si impegna, inoltre, a mettere in atto ogni attività finalizzata all'adozione responsabile dei cani trasferiti e provvederà alla custodia, all'alimentazione nonché alle cure veterinarie assicurando al cane il maggior livello di benessere possibile;
- c) l'operato svolto dall'Associazione SOS RANDAGI garantisce l'affido coscienzioso ed in tempi brevi dei cani, con una permanenza media di circa 40 giorni;

DATO ATTO che SOS RANDAGI è una ONLUS, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e, pertanto, il Comune può stipulare con essa una convenzione per l'attività esercitata, ai sensi del succitato art. 7 della Legge 11.08.1991 n. 266;

ESAMINATO l'allegato schema di convenzione, composto da n. 15 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese ai sensi di Legge,

#### D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'allegata convenzione (Allegato A) con l'Associazione SOS randagi di Brescia, per il ricovero e la cura di animali senza proprietario rinvenuti sul territorio del Comune di Zone per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2030;
3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;
4. di dare atto che la spesa relativa sarà imputata al capitolo 16200 del bilancio di previsione 2026/2028 e seguenti;
5. di trasmettere copia della presente all'ATS Brescia, per opportuna conoscenza, e all'Associazione SOS Randagi per i successivi adempimenti di competenza;
6. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Zone approvato, da ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 27.12.2022 e ss.mm.ii. e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente atto, né in capo a chi vi partecipa ad altro titolo;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;

Successivamente, con separata votazione ad esito unanime e favorevole, la Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

**D E L I B E R A**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco  
f.to sig. Zatti Marco Antonio

Il Segretario Comunale  
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia

---

**ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ**

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Il Segretario Comunale  
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia